

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA CALCIO
COMITATO REGIONALE
TOSCANO



Stagione Sportiva 2007/2008

Comunicato Ufficiale n° 31

Sommario:

<i>Corte Nazionale di Giustizia</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Modulo Iscrizione Finali Regionali</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Torneo Per Rappresentative</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Rassegna Rappresentative c5 femminile 2008</i>	<i>Pag. 7</i>

Firenze, 23 aprile 2008

Il Comunicato Ufficiale è in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito <http://www.uon.it/firenze/calcioa.htm>, ai siti della Lega Calcio UISP Pisa (legacalcio.pisa@uisp.it), della UISP Valdicecina (www.uispcecina.it), della UISP Lucca Versilia (www.uispluccaversilia.org) e della UISP Pistoia (www.uispistoia.it) oppure può essere ricevuto direttamente per e-mail facendo pervenire il proprio indirizzo di recapito alla Segreteria, all'indirizzo calcio.toscana@uisp.it

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze
telefono: 055 432055 - fax 055 4249936

e-mail – calcio.toscana@uisp.it

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Arturo	ALBERTI	Comitato di	Massa
Alessandro	BALDI	Comitato di	Firenze
Natale	BARSOTTI	Comitato della	Versilia (LU)
Roberto	BERTANI	Comitato della	Valdicesina (LI)
Roberto	BOSCHI	Comitato di	Pistoia
Roberto	CELLAI	Comitato di	Empoli
Pasquale	COCCO	Comitato della	Valdera (PI)
Renzo	DONASOLDI	Comitato della	Zona del Cuoio (PI)
Giorgio	FUCINI	Comitato di	Arezzo
Gabriele	MADDII	Comitato di	Siena
Mauro	MEONI	Comitato di	Prato
Paris	MONI	Comitato di	Pisa
Claudio	SALTALAMACCHIA	Comitato di	Grosseto
Vanessa	SPERA	Comitato di	Empoli

Presidente:

ALESSANDRO BALDI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Bertani Roberto, Cellai Roberto, Meoni Mauro, Moni Paris

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:30

Segretario

Fabio Sgrò

SETTORE ATTIVITA'

Responsabile

Roberto Cellai

Gruppo di Lavoro

Paris Moni, Barsotti Natale, Vanessa Spera

SETTORE DISCIPLINA

Responsabile

Meoni MauroCommissione Disciplinare
d' Appello:

Responsabile

Binazzi Pierluigi

Cipollini (Empoli), Carlesi (Pisa), Tronchi (Cecina), Piccioni (Prato),
Carlesi (Prato), Borselli (Firenze).

Giudice Sportivo:

Ricoprono tale incarico i Giudici delle Leghe Calcio Territoriali
competenti per le attività da esse organizzate

SETTORE ARBITRI

Responsabile

Giorgio Fucini

Designatore

Sergio Cosci

Delegato per gli Osservatori Speciali

Mauro Santoni

Gruppo di lavoro:

Corbelli Sergio, Pacini Giovanni, Bartalini Riccardo

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA**- DECISIONE N. 3/08 -****La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri****Gino Montecchi - Componente****Roberto Raviele - Componente****ha emanato la seguente decisione;**

Ricorrente: ASSOCIAZIONE A.C. BAR JOLLY ROSIGNANO A.S.D.

Svolgimento del procedimento

Con atto del 15 febbraio 2008 l'Associazione A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D con sede in Rosignano Solvay in Via Aurelia 573 a mezzo del proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Stefano Nogari proponeva ricorso dinanzi alla Corte Nazionale di Giustizia avverso la decisione della Commissione Disciplinare d'appello n. 16 bis del 26.01.2008 pubblicata sul C.U. n. 20 del 05.02.2008 con la quale è stata disposta la perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché € 35 di ammenda in danno dell'odierna ricorrente in relazione alla gara A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D. e Ristorante Antico Ponte disputata il 17.11. 2007.

Parte ricorrente osserva che con C.U. n. 12 del 05.12.2007 il Giudice sportivo della Lega Calcio Uisp del Comitato Uisp Bassa Val di Cecina deliberava con riferimento alla gara A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D-Ristorante Antico Ponte disputata il 17.11. 2007 e valevole per la nona giornata di andata del campionato di prima categoria U.I.S.P. di calcio a 11 maschile, di infliggere: a) la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;b) l'ammenda di € 75 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 R.D. c) la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il tesserato sig. Andrea Barsacchi.

Infatti il giudice sportivo riteneva, in base alle argomentazioni che saranno di seguito illustrate, che il Sig. Andrea Barsacchi, partecipante alla gara in oggetto, era in posizione di irregolarità. Successivamente, in seguito a impugnazione dinanzi alla Commissione disciplinare d'Appello veniva dichiarata **nulla e inefficace** la delibera del giudice sportivo di prima istanza con rimessione nei termini delle parti legittimate onde effettuare la valutazione del caso. Nella delibera della Commissione Disciplinare d'Appello n.16 bis del 28.01.2008 veniva ribadito il giudizio sanzionatorio nei confronti dell'associazione A.C. Bar Jolly Rosignano che avrebbe fatto partecipare alla gara un giocatore in posizione irregolare.

Nel presente ricorso parte istante chiede: **in via preliminare** - dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal Ristorante Antico Ponte e dal Presidente della Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina; **nel merito** – dichiarare la delibera della Commissione Disciplinare d'Appello n.16 bis del 28.01.2008, pubblicata sul C.U. n. 20 del 06/02/2008 illegittima, nulla e priva di qualsivoglia effetto giuridico e dichiarare illegittime, nulle e prive di qualsivoglia effetto giuridico le sanzioni ad essa correlate con restituzione dell'importo cauzionale versato in occasione del giudizio di secondo grado.

Motivazione

Con comunicato ufficiale n. 12 del 5.12.2007 della Lega Calcio Uisp – Comitato Bassa Val di Cecina il giudice sportivo emanava una delibera dal seguente tenore: “ Dopo una valutazione del Giudice sportivo riguardo la posizione disciplinare del tesserato Barsacchi Andrea dell'Associazione A.C.Bar Jolly Rosignano, tenuto conto che lo stesso giocatore aveva subito una originaria squalifica di una giornata per somma di ammonizioni (da comunicato ufficiale n. 30 del 09/05/07), squalifica mai scontata, risulta che, dopo la scadenza del termine del 15.11.2007, data di scadenza di una successiva squalifica (si veda comunicato ufficiale n. 31 del 16.05.2007) il Barsacchi si è trovato in campo per la gara A.C. Bar Jolly Rosignano-Rist. Antico Ponte del 17.11.2007, non potendo, in realtà prendervi parte perché ancora squalificato ai sensi del comunicato ufficiale n.30 del 09.05.2007”. A corollario di ciò seguivano le sanzioni come già descritte in epigrafe.

Con il primo motivo di censura parte ricorrente contesta l'ammissibilità dei ricorsi da parte dell'Associazione Ristorante Antico Ponte nonché da parte del Presidente della Lega calcio Uisp Bassa Val di Cecina. Dall'esame del ricorso effettuato dinanzi al giudice di secondo grado emerge come l'Associazione ricorrente ha ommesso di indicare il provvedimento contenente l'omologazione della gara deliberato dal giudice di primo grado che è quello che doveva essere impugnato e cioè il comunicato n.10 del 21.11.2007 della Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina e l'indicazione delle prove a sostegno delle proprie affermazioni nonché delle relative conclusioni. Anche il ricorso del Presidente della Lega Calcio Bassa Val di Cecina presenta la carenza di cui all'articolo 70 lettera c) e cioè non vi è traccia del provvedimento impugnato e già per questa circostanza i ricorsi **vanno dichiarati inammissibili per**

carezza dei requisiti richiesti dall'articolo 70 del Regolamento di Disciplina.

Tuttavia, anche se non vi fosse stata la dichiarazione d'inammissibilità l'esito del giudizio non sarebbe stato diverso.

Ed infatti, la gara in oggetto era stata precedentemente omologata dallo stesso giudice sportivo con comunicato ufficiale n.10 del 21.11.2007 in quanto la stessa ebbe a disputarsi il 17.11.2007 mentre il comunicato nel quale compare la delibera che ha "rivisitato" la gara è del 5.12.2007. Orbene, non vi è dubbio che il Giudice di prima istanza possa agire d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali delle leghe calcio e di gara o di filmati e tale facoltà è rimessa alla prudente valutazione sulla base di elementi indiziari di cui il giudice sportivo sia venuto in possesso. Ma nel caso che interessa l'organo di primo grado **aveva già omologato la gara** e proprio tale circostanza impedisce che, a posteriori, egli possa interessarsi di un accadimento per il quale si era già pronunciato. Va da sé che con la decisione di primo grado il giudice sportivo "si spoglia" della fattispecie e ogni eventuale riforma o nuova decisione viene attratta obbligatoriamente nella sfera di competenza del giudice del grado superiore. Sul punto, quindi, non può muoversi alcuna censura alla decisione della Commissione Disciplinare di secondo grado che rettamente ha dichiarato la nullità del provvedimento perché resa da organo incompetente. Ne consegue che la possibilità di impugnazione al giudice di secondo grado, unico giudice competente a "jus dicere" sulla controversia può essere attivata secondo quanto stabilito dall'articolo 82 paragrafo b) del Regolamento di Disciplina e cioè "su ricorso delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, anche qualora non abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto" Le parti legittimate sono altresì individuate dall'articolo 66 R.D. e tra le altre e per quel che interessa nella presente questione esse sono, " ...le Associazioni aventi interesse, il Presidente della Lega Calcio competente..."

La rimessione in termini operata dalla Commissione Disciplinare di secondo grado e pubblicata in data 16.01.2008 (C.U. n.17 del 10/01/08) ha evitato che i ricorsi potessero essere dichiarati inammissibili a causa dell'errore del primo giudice per cui, pur essendo oramai trascorsi i termini indicati dall'articolo 72 R.D., è stato possibile entrare nel merito della questione con nuova pronuncia della Commissione disciplinare. Ma mentre il mancato rispetto dei termini procedurali originari è stato sanato proprio con la remissione in termine e quindi il ricorso deve essere dichiarato senz'altro ammissibile cosa diversa è il tipo di sanzione che può essere applicata allorquando, come in questo caso, è trascorso almeno un mese dal fatto e l'articolo 72 stabilisce, senza pericolo di smentita, che **"Qualora il ricorso esposto o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato , non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione dei punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto"**. I ricorsi sono entrambi del 14 gennaio 2008 e quindi al momento della loro proposizione sono passati oramai circa due mesi.


P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Accoglie il ricorso proposto dall'Associazione A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D. dichiarando inammissibile i ricorsi proposti in secondo grado dall'Associazione Ristorante Antico Ponte e dal Presidente della Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina per carezza dei requisiti richiesti dall'articolo 70 R.D;
- Dichiarata nulla e inefficace la delibera n. 16 bis della Commissione disciplinare d'appello della Lega calcio Uisp Toscana a seguito della dichiarata inammissibilità dei ricorsi innanzi menzionati;
- dispone la restituzione della cauzione e il suo incameramento per effetto della dichiarazione dell'accoglimento del ricorso proposto dall'Associazione A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp Toscana nonché alla Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, li 10.04.2007

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



MODULO ISCRIZIONE FINALI REGIONALI 2008

L'ASSOCIAZIONE _____

LEGA CALCIO UISP TERRITORIALE _____

RECAPITO UFFICIALE C/O _____

VIA _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

DIRIGENTE RESPONSABILE: _____ CELL. _____

DIRIGENTE: _____ CELL. _____

SI DESIDERA RICEVERE IL C.U. UFFICIALE ALL'INDIRIZZO E-MAIL _____

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA ALL'ATTIVITA' DI SEGUITO INDICATA:

FINALI REGIONALI CALCIO A 11 MASCHILE CALCIO A 5 FEMMINILE CALCIO A 5 MASCHILE RASSEGNA CALCIO A 7 MASCHILE

COLORE MAGLIE 1) _____ COLORE MAGLIE 2) _____

Allega alla presente copia della ricevuta del versamento di complessivi € _____ a titolo di quota d'iscrizione (€ _____) e deposito cauzionale (€ _____), effettuato mediante versamento alla lega calcio territoriale di _____

COMUNICAZIONI URGENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATE AI SEGUENTI RECAPITI:

NOME/CELL _____ NOME/CELL. _____

Il sottoscritto Presidente della associazione _____

CHIEDE

l'iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione regionale;

DICHIARA

di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività della Lega Regionale Calcio UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici previsti in relazione alla qualificazione del carattere della manifestazione secondo quanto indicato nella circolare della LNC del 31 dicembre 2005.

AUTORIZZA

la LRC nonché a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della LRC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La LRC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta.

data ____ / ____ / 2008

(firma)

Comitato di _____

Timbro Lega Calcio Uisp Territoriale d'appartenenza

(timbro e firma del Presidente)

Il precedente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrato a questa segreteria via fax al 0554249936 oppure via e-mail a calcio.toscana@uisp.it

TORNEO PER RAPPRESENTATIVE

Risultati FINALE			
Squadra casa	Squadra ospite	Risultato	Note
EMPOLI	PONTEDERA	5 – 4	D. C. R.

La Rappresentativa di “EMPOLI” si aggiudica il Torneo Per Rappresentative. La Lega Regionale Calcio si congratula con “EMPOLI” per la vittoria della manifestazione.

TORNEO PER RAPPRESENTATIVE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI				
Nome	Squadra	Sanzione	Data Gara	Motivazione
AMMONIZIONI				
Ammannati Fabio	EMPOLI	Ammonizione	16/04/08	
Fiaschetti Emanuele	EMPOLI	Ammonizione	16/04/08	
Masini Matteo	EMPOLI	Ammonizione	16/04/08	
Testi Massimiliano	PONTEDERA	Ammonizione	16/04/08	
SQUALIFICHE A GIORNATE				
Giannozzi Simone	EMPOLI	3 gg	16/04/08	Art. 134
De Angelis Giuliano	EMPOLI	1 g	16/04/08	
Tempestini Giorgio	PONTEDERA	1 g	16/04/08	

1° TORNEO PER RAPPRESENTATIVE FEMMINILE C5 2008

Risultati Girone A			
Squadra casa	Squadra ospite	Risultato	Note
EMPOLI	FIRENZE	2 – 3	
FIRENZE	AREZZO	6 – 7	D.C.R.
EMPOLI	AREZZO	1 – 2	

Risultati Girone B			
Squadra casa	Squadra ospite	Risultato	Note
PISA	PISTOIA	4 – 5	D.C.R.

Finale 1° e 2° posto			
Squadra casa	Squadra ospite	Risultato	Note
AREZZO	PISTOIA	1 – 2	

Finale 3° - 4° e 5° posto			
Squadra casa	Squadra ospite	Risultato	Note
EMPOLI	PISA	1 – 3	
FIRENZE	EMPOLI	2 – 0	
FIRENZE	PISA	6 – 4	D.C.R.

La rappresentativa di “PISTOIA” si aggiudica il 1° Torneo per Rappresentative femminile di calcio a 5.

La Lega Regionale Calcio si congratula con “PISTOIA” per la vittoria della manifestazione.

Il presidente
Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO
Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp)

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail calcio@uisparezzo.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293 e-mail calcio@empoliusp.it	Via Bardini 18, 50053 Empoli (FI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Via Ravel 19, 58100 Grosseto
LIVORNO	Tel. 0586 895246 - Fax. 0586 894332 e-mail calcio.livorno@uisp.it	Via Paretti 8, 57122 Livorno
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 407104 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via L. Repaci 1 c/o C.S. “Marco Polo” 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail uisppio@infol.it	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 23082 - Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Bastione Mediceo 80, zona S. Agostino, 51100 PISTOIA
VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio@uisprato.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Sacco e Vanzetti 29, 56025 Pontedera (PI)
VALDICECINA	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 631272 e-mail legacalcio@uispcecina.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)